

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2020, n. 905

Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Approvazione schema di accordo Regione Puglia – Ministero dell'interno - Comando Legione Carabinieri Puglia – Comando Regionale Guardia di Finanza – Polizia di Stato. Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, dal Direttore Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 1518/2015, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "M.A.I.A.";

Con decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;

Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Sezione "Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.

Con D.G.R. n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Domenico De Giosa;

CONSIDERATO CHE La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:

- l'implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori giustizia e sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l'ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;
- l'individuazione e analisi delle *best practice* internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che definisce finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome e Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- lo stato di emergenza nazionale sanitaria e di protezione civile in atto, relativo alla diffusione del contagio da virus Covid-19, dichiarato, per mesi sei, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che definisce le competenze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 5, c. 4 del DPCM dell'8 marzo 2020, ove compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolari esplicative;
- il Piano operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1. del 02.03.2020;
- il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6", con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID 19 all'art. 1 dispone per i territori ivi indicati di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo per talune fattispecie espressamente previste;
- l'ordinanza n. 175 dell'08.03.2020 del Presidente della Giunta regionale, recante "Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del COVID 19 ai sensi dell'art. 31 della L. 833/78 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'agente patogeno di che trattasi, dell'ingresso sul territorio regionale di numerose persone provenienti dalle regioni richiamate nell'art. 1 del sopra citato DPCM dell'08/03/2020, sono state adottate misure inerenti e conseguenti;
- che a seguito dell'adozione della suddetta ordinanza n. 175 dell'08.03.2020, un numero particolarmente consistente di persone (oltre 9000) proveniente dai territori di cui all'art. 1 del reiterato DPCM dell'8 marzo u.s. ha provveduto, a mezzo della piattaforma elettronica appositamente predisposta, a segnalare il proprio ingresso nel territorio regionale, tanto sia nel quadro del rispetto delle disposizioni ordinate e soprattutto entro un sorprendente spirito di collaborazione ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del contagio sul territorio regionale;
- il decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione con legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e dell'andamento dei casi nelle regioni settentrionali e meridionali;

TENUTO CONTO che fra gli obiettivi strategici dichiarati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel situation report, tra gli altri, sono espressamente richiamati: 1) l'interruzione della trasmissione attraverso la riduzione dei contatti diretti con le persone affette e che sono state comunque esposte all'agente patogeno; 2) identificazione, isolamento ed anticipazione dell'assistenza nei confronti dei soggetti affetti o comunque esposti a contagio;

CONSIDERATO che ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del COVID 19 si rende pertanto necessario ed indifferibile disporre misure di rafforzamento dell'analisi epidemiologica tanto con riferimento alla sorveglianza attiva da porre in essere attraverso i dipartimenti di prevenzione, quanto ai servizi informativi di controllo sul territorio; che preordinata alla sorveglianza sanitaria di che trattasi si rende necessario contattare le persone venute a contatto con il virus (contatti diretti ed indiretti) per acquisire elementi utili in ordine all'attivazione della sorveglianza attiva, e per prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere l'emergenza;

DATO ATTO:

- delle specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e sicurezza del cittadino;
- delle funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile riconosciute alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;

- della capillarità sul territorio regionale dei presidi territoriali di Polizia di Stato, della Legione Carabinieri "Puglia" e del Comando Regionale della Guardia di Finanza della Regione Puglia;
- dell'incontro del 28 maggio 2020, ore 9,30, in modalità telematica, con la Prefettura di Bari, della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, nella quale, tra gli altri, è stato affrontato il tema di un accordo tra Regione Puglia e Ministero dell'interno – Comando Legione Carabinieri Puglia, estesa in tal sede anche a Polizia di Stato e Guardia di Finanza, inerente le azioni per il contenimento della diffusione dal contagio da Covid -19 (rispetto delle misure di distanziamento - divieto assembramento-uso DPI);
- delle risultanze dell'incontro tecnico successivamente svoltosi presso la Prefettura di Bari in data 29 maggio 2020, per la valutazione degli aspetti tecnici di merito in ordine allo schema di accordo/convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e Ministero dell'interno - Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando Regionale della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, inerente le azioni per il contenimento della diffusione da contagio da COVID-19 sul territorio pugliese;

ATTESO che, nel quadro delle interlocuzioni istituzionali intercorse suddette con il Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando Regionale della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, è emersa, compatibilmente con i prioritari compiti d'Istituto, la disponibilità a sostenere i dipartimenti di prevenzione delle ASL regionali con l'obiettivo di accertare il campo di applicazione dei soggetti esposti direttamente ed indirettamente a contagio e per prevenire comportamenti non in linea con le cautele del caso;

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dallo stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- l'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che individua quali strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale, anche le Forze Armate e tutte la Forze di Polizia;
- l'art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- l'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia, svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;
- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che consente alle componenti del servizio nazionale di protezione civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con altri soggetti pubblici;

RITENUTO per quanto innanzi richiamato, la necessità e l'urgenza di attivare apposita forma di collaborazione in conformità all'art. 15 commi 1 e 2, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con il Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando regionale Guardia di Finanza e Polizia di Stato, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da approvare in tal sede;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

VISTO l'art. 51, comma 2, lettera f), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di

accompagnamento e del bilancio di previsione riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b) del medesimo d.lgs. 118/2011;

VISTA la l.r. n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";

VISTA la l.r. n. 56 del 30/12/2019 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 30/03/2020 avente ad oggetto "Emergenza sanitaria Covid 19. Integrazione risorse per acquisti attrezzatura sanitaria e dispositivi di protezione individuale. Prelievo dal capitolo 1110030 "Fondo di riserva per le spese impreviste" con la quale è stato disposto il prelevamento dal predetto fondo di euro 2 milioni con stanziamento della predetta somma al capitolo di spesa n. 1101012;

RITENUTO potersi rettificare la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 404/2020 con riduzione del prelevamento dal fondo di riserva e corrispondente riduzione dell'importo stanziato sul capitolo 1110012 per un importo di 1 milione di euro con conseguente ripristino di detta disponibilità sul Fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030;

DATO ATTO CHE con successivo e separato provvedimento, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all'impegno di spesa ed alla liquidazione delle necessarie risorse economiche, come dettagliato nella sezione copertura finanziaria;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione comporta:

- la rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 404/2020:

Bilancio Autonomo

Variazione in termini di competenza e cassa

CRA	CAPITOLO DI SPESA		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2020
42.07	U1101012	"Spese per acquisti materiale sanitario emergenza Covid 19"	11.01.1	U.1.3.1.5	- 1.000.000,00

66.03	U1110030	"Fondo di riserva per le spese impreviste"	20.01.1	U.1.10.1.1	+ 1.000.000,00
-------	----------	--	---------	------------	----------------

- la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario 2020-2022, approvato con la D.G.R. n. 55/2020, trattandosi di prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato 8 alla l.r. 56/2019.

Bilancio Autonomo

Variazione in termini di competenza e cassa

CRA	CAPITOLO DI SPESA		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2020
66.03	U1110030	"Fondo di riserva per le spese impreviste"	20.1.1	U.1.10.1.1	- 1.000.000,00
42.06	CNI U_____	"Spese Per L'attuazione Di Interventi In Materia Di Sicurezza Del Cittadino. Trasferimenti Ad Amministrazioni Centrali"	11.01.1	U.1.4.1.1	+ 1.000.000,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

Al successivo atto di impegno provvederà la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della l.r. n. 7/1997.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k),

PROPONE ALLA GIUNTA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario 2020-2022, approvato con la D.G.R. n. 55/2020, trattandosi di prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato 8 alla l.r. 56/2019, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla l. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di nominare il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia,

responsabile dell'attuazione della suddetta convenzione, autorizzandolo altresì ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, funzionali all'attuazione della convenzione di cui in allegato;

- di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di stipula della stessa e possederà validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero sino alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione Puglia, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione;
- di stabilire che le risorse complessivamente assegnate all'attuazione dell'allegato schema di convenzione ammontano a complessivi € 1.000.000,00 (euro un milione) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2020;
- di stabilire che la Regione Puglia si impegnerà a ristorare gli oneri del trattamento economico spettante al rispettivo personale militare, di polizia e di finanza coinvolto, per le ore di lavoro espletate in attuazione dell'allegato schema di convenzione, a consuntivo sulla base di specchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Servizio amministrativo delle Questure e dei predetti Comandi;
- di stabilire che il ristoro da parte della Regione Puglia dei suddetti oneri potrà avvenire, anche attraverso l'istituto della permuta, a richiesta delle Questure e dei Comandi, sino alla concorrenza del budget di cassa impegnato e disponibile ed egualmente ripartito tra le istituzioni affidatarie, relativamente al periodo di validità della convenzione medesima e nei termini di cui agli allegati tecnici forniti a livello regionale da ciascuna Forza militare di Polizia (Questura/Comando), salvo riprogrammazione;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d'urgenza, disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13/94;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42 comma 7, l.r. n. 28/01.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Domenico De Giosa)

I sottoscritti Segretario Generale della Presidenza e Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
(Dott. Vito Montanaro)

Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, dal Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e dal Segretario generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario 2020-2022, approvato con la D.G.R. n. 55/2020, trattandosi di prelevamento dal fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato 8 alla l.r. 56/2019, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla l. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di nominare il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia, responsabile dell'attuazione della suddetta convenzione, autorizzandolo altresì ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, funzionali all'attuazione della convenzione di cui in allegato;
- di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di stipula della stessa e possederà validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero sino alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione Puglia, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione;
- di stabilire che le risorse complessivamente assegnate all'attuazione dell'allegato schema di convenzione ammontano a complessivi € 1.000.000,00 (euro un milione) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2020;

- di stabilire che la Regione Puglia si impegnerà a ristorare gli oneri del trattamento economico spettante al rispettivo personale militare, di polizia e di finanza coinvolto, per le ore di lavoro espletate in attuazione dell'allegato schema di convenzione, a consuntivo sulla base di specchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Servizio amministrativo delle Questure e dei predetti Comandi;
- di stabilire che il ristoro da parte della Regione Puglia dei suddetti oneri potrà avvenire, anche attraverso l'istituto della permuta, a richiesta delle Questure e dei Comandi, sino alla concorrenza del budget di cassa impegnato e disponibile ed egualmente ripartito tra le stesse, relativamente al periodo di validità della convenzione medesima e nei termini di cui agli allegati tecnici forniti a livello regionale da ciascuna Forza militare di Polizia (Questura/Comando), salvo riprogrammazione;
- dichiarare il presente immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d'urgenza, disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13/94;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7, l.r. n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SIC	DEL	2020	37	11.06.2020

DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31/01/2020. DPCM N. 9 MARZO 2020. O.P.G.R. N. 172 DEL 06/03/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO REGIONE PUGLIA # MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA # COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA # POLI

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della
Giunta Regionale.

Responsabile del Procedimento
PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO
Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO
CN = PALADINO NICOLA
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E1596Q
C = IT





Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO SIC/2020/37 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000007193**

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
UI101012	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI E SANITARIO EMERGENZA COVID 19	AUTONOMO	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00
Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
UI101014	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CITTADINO. TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	AUTONOMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			0,00	0,00	0,00	0,00



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DELLA REGIONE PUGLIA E IL MINISTERO DELL'INTERNO - IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "PUGLIA" - IL COMANDO REGIONALE PUGLIA - GUARDIA DI FINANZA - LA POLIZIA DI STATO, INERENTE LE AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

PREMESSE E CONSIDERATI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1518/2015, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "M.A.I.A.";
- con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
- il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Sezione "Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
- con D.G.R. n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Domenico De Giosa;
- la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia Sociale della Regione Puglia, ha tra i propri fini istituzionali:
 - l'implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori giustizia e sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l'ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;
 - l'individuazione e analisi delle *best practice* internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;

CONSIDERATI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

SIC_DEL_2020_00037_AllegatoProposta

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che definisce finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome e Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- lo stato di emergenza nazionale sanitaria e di protezione civile in atto, relativo alla diffusione del contagio da virus Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 5, c. 4 del DPCM dell'8 marzo 2020, ove compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolari esplicative;
- il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1. del 02.03.2020;
- il decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazione con legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- le specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e sicurezza del cittadino;
- le funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile riconosciute alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;
- la capillarità sul territorio regionale dei presidi territoriali di Polizia di Stato, della Legione Carabinieri "Puglia" e del Comando Regionale della Guardia di Finanza della Regione Puglia;
- l'incontro del 28 maggio 2020, ore 9,30, in modalità telematica, con la Prefettura di Bari, della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, nella quale è stato affrontato il tema della convenzione tra Regione Puglia e Ministero dell'interno – Comando Legione Carabinieri Puglia, estesa in tale sede anche a Polizia di Stato e Guardia di Finanza, inerente le azioni per il contenimento della diffusione dal contagio da Covid -19 (rispetto delle misure di distanziamento - divieto assembramento - uso DPI);
- il contenuto della nota prot. A00_176/prot/29/05/2020/0000770, riguardante la convocazione alla riunione telematica svoltasi in data 29 maggio 2020, presso la Prefettura di Bari, per la valutazione degli aspetti tecnici in merito allo schema di accordo/convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero dell'interno - Comando Legione Carabinieri Puglia - Comando Regionale della Guardia di Finanza - Polizia di Stato, inerente le azioni per il contenimento della diffusione da contagio da COVID-19;

Tutto ciò premesso, presso la sede della Prefettura di Bari – Ufficio territoriale di Governo,

Tra

la Regione Puglia, (C.F. 80017210727) in persona del Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

e

SIC_DEL_2020_00037_AllegatoProposta

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

il Ministero dell'interno, (C.F. 97149560589), in persona del Prefetto di Bari o suo delegato_____;

le parti convengono di stabilire quanto segue,

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto l'adozione di linee d'azione comuni tra le Parti volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19, attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, nonché il rispetto di tutte le più generali prescrizioni contenute nei provvedimenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, e di quelli che da essi dovessero ulteriormente discendere.

ARTICOLO 2
(Modalità di esecuzione)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

ARTICOLO 3
(Impegni delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano rispettivamente,

per la Regione Puglia a:

- fornire i necessari punti di contatto telefonico e telematico del Sistema Sanitario Nazionale alle Questure ed ai Comandi interessati;
- fornire, in modalità telematica, idoneo materiale informativo e formativo in favore del personale chiamato alle attività di concorso alle strutture del Servizio sanitario di cui al primo alinea;
- fornire adeguato numero di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

per le Questure ed i Comandi Legione Carabinieri Puglia e Regionale Guardia di Finanza Puglia a:

- integrare gli sforzi delle articolazioni del Sistema sanitario della Regione "Puglia" volti al contenimento della diffusione del contagio, sia attraverso la tempestiva individuazione delle persone potenzialmente venute a contatto con il virus al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria (*contact tracing*), attraverso l'azione di vigilanza e controllo, sia delle misure di distanziamento sociale e non assembramento, sia dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali che delle modalità di svolgimento delle attività economiche e sociali previste nel d.l. 16 maggio 2020, n. 33 e nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

SIC_DEL_2020_00037_AllegatoProposta

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

Ai fini delle attività di cui ai precedenti alinea, le Parti si impegnano ad assicurare idoneo scambio di informazioni sulla piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19.

ARTICOLO 4

(Rendicontazione e dotazione finanziaria)

La Regione Puglia si impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico spettante al rispettivo personale militare di polizia e di guardia di finanza coinvolto per le ore di lavoro espletate in attuazione della presente convenzione, a consuntivo sulla base di specchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Servizio amministrativo delle Questure e dei predetti Comandi.

Il ristoro da parte della Regione Puglia dei suddetti oneri potrà avvenire, anche attraverso l'istituto della permuta, a richiesta delle Questure e dei Comandi, sino alla concorrenza del budget di cassa impegnato e disponibile ed egualmente ripartito tra le stesse, relativamente al periodo di validità della presente convenzione e nei termini di cui agli allegati tecnici forniti a livello regionale da ciascuna Forza militare di Polizia (Questura/Comando) e Guardia di Finanza, salvo riprogrammazione.

Le risorse complessivamente assegnate all'attuazione della presente convenzione ammontano a complessivi € 1.000.000,00 (euro un milione) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2020.

ARTICOLO 5

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto, da parte del personale preposto, della massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei dati.

ARTICOLO 7

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla presente convenzione, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

SIC_DEL_2020_00037_AllegatoProposta

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

ARTICOLO 8

(Legge applicabile e Foro competente)

La presente convenzione è regolata dalla legge dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi codici etici e regolamenti interni.

Le Parti concordano di definire secondo i principi della leale collaborazione tra istituzioni qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo del foro di Bari.

ARTICOLO 9

(Durata e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa ed ha validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione Puglia, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione.

Le Parti si riservano il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della convenzione, fatto salvo il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 10

(Firma digitale)

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della l. n. 241/1990.

ARTICOLO 11

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione sono inviate ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Puglia: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
- per il Ministero dell'interno - Prefetto di Bari: protocollo.prefba@pec.interno.it

ARTICOLO 12

(Controversie)

SIC_DEL_2020_00037_AllegatoProposta

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

È esclusa la clausola arbitrare. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. da 1 a 12.

Il presente allegato è composto da n. 6 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(Dott. Domenico De Giosa)



DE GIOSA
DOMENICO
08.06.2020
14:13:24
UTC

Per la Regione Puglia
Il Presidente della Giunta regionale

Per il Ministero dell'interno
Il Prefetto di Bari

SIC_DEL_2020_00037_AllegatoProposta

www.regione.puglia.it